

**ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLA
SCUOLA DEI DIFENSORI TRIBUTARI**

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita tra gli appartenenti alla scuola del difensore tributario l'Associazione denominata

"Associazione Culturale della Scuola dei Difensori Tributarî"

L'Associazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata "ADT", "ACSDT" o dell'acronimo "DT" (Difensore Tributario).

L'Associazione ha sede legale in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/3, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Glendi.

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPO

L'Associazione tra gli appartenenti della scuola del difensore tributario ha come scopo:

- a)** aggregare i Difensori Tributarî in un organismo rappresentativo al fine di promuovere e favorire lo studio e la critica costruttiva del diritto tributario italiano e straniero, nonché la promozione e lo sviluppo dei rapporti interprofessionali a livello nazionale ed internazionale;
- b)** realizzare iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale e ad una più concreta qualificazione degli operatori nel diritto tributario;
- c)** dare continuità all'esperienza acquisita e maturata nelle aule della scuola del difensore tributario;
- d)** coordinare la propria azione a quella di altri Organismi cui intende aderire al fine di promuovere l'espansione dell'attività del Difensore Tributario, della sua scuola e dell'armonizzazione delle norme professionali, nonché cooperare con le Associazioni dei Magistrati Tributarî per le proposte da avanzare a livello istituzionale;
- e)** promuovere incontri tra i difensori ed i cultori delle discipline giuridiche, economiche e sociali;
- f)** organizzare conferenze, dibattiti e convegni;
- g)** costituire commissioni di studio, curare pubblicazioni anche periodiche;
- h)** promuovere ed organizzare seminari e corsi di studio di carattere culturale e professionale;
- i)** editare pubblicazioni anche periodiche, interessanti l'azione dell'Associazione o per divulgarne l'attività e promuoverne l'iniziativa;
- j)** aderire ad altri organismi nazionali o internazionali aventi analoghe finalità.

ART. 3 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro: stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con Enti pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività; partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione; svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell' editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità; organizzare convegni, congressi, simposi ed eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all' Art. 2 del presente Statuto; svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

ART. 4 - ASSOCIATI

Possono essere associati tutti coloro che hanno fatto parte della scuola del DT, e tutti coloro che sono cultori del Diritto Tributario. Sono nominati Associati coloro la cui domanda sia stata approvata mediante deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei membri dal Consiglio Direttivo e che si obblighino a rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione. La delibera è inappellabile.

In caso di richiesta di adesione all'Associazione da parte di coloro che non hanno fatto parte della Scuola del DT, è necessario che la stessa sia corredata dalla presentazione di almeno due Associati iscritti a libro soci da almeno un anno.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso ha effetto dal termine dell'esercizio in corso.

Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, l'esclusione di Associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità o inadempimento dell' obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione, ovvero previsti dal presente Statuto;

- reiterato mancato rispetto degli obblighi posti dallo Statuto, da regolamenti e da deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

ART . 6 - FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote associative versate dagli Associati;
- b) i proventi delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo;
- c) i contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- d) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del fondo comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo redige ed approva il rendiconto economico - finanziario da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Qualora particolari esigenze lo richiedano l'approvazione avverrà entro il 30 giugno.

È vietata la distribuzione, diretta od indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 8 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche ricoperte sono a titolo d'onore (cioè membri onorari) e non danno diritto a compensi di nessuna natura ed a qualsiasi titolo.

ART. 9 - ASSEMBLEA (Composizione e competenze)

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per gli altri

adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- il rendiconto economico-finanziario dell' esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore dei Conti;
- l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- l'elezione del Revisore dei Conti;
- eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

ART. 10 - ASSEMBLEA (Convocazione e quorum)

L'Assemblea è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso. Qualora il Presidente non provveda, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo può richiedere che la convocazione venga effettuata dal Revisore dei Conti. La convocazione avviene a mezzo posta elettronica con mail inoltrata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione all'ultimo indirizzo comunicato dall'associato al Segretario dell'Associazione. In caso di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati sette giorni prima della data fissata.

Ogni associato maggiore di età ha diritto ad un voto.

Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di due.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli Associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO (composizione e convocazione)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da 3 membri a 8 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente. L'Assemblea determinerà il numero dei Consiglieri in sede di elezione dei medesimi.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, che resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di 2 (due) membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni non festivi prima della data fissata per l'adunanza.

Nel caso in cui il Presidente non provveda, la convocazione su richiesta di 3 membri del Consiglio Direttivo è effettuata dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Seguendo lo spirito associativo, le spese relative alla partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo sono ad esclusivo carico del Consigliere partecipante; l'Associazione rimborserà soltanto le eventuali spese per la sala riunioni utilizzata ovvero, in alternativa, il costo del pranzo nel corso del quale venga tenuta la riunione.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO (Competenza)

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni. Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Direttore Generale, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

ART. 13 - PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente Onorario non hanno poteri, ma possono indicare al Presidente dell'Associazione che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, con qualsiasi mezzo, l'indirizzo o l'impronta di carattere scientifico dell'Associazione; possono inoltre apporre il veto su decisioni del Consiglio Direttivo su questioni che sono in contrasto con l'attività e la vita dell'Associazione stessa perché in contrasto con l'attività, lo spirito e gli scopi dell'Associazione. Essi inoltre devono essere consultati preventivamente su questioni che possono, anche solo potenzialmente, ledere l'immagine apolitica, apartitica, aconfessionale nonché la mancanza di scopo di lucro dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale, dell'Associazione.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegatigli del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento, tutti i poteri sono devoluti e quindi di competenza del Vice Presidente.

ART. 14 - REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea nomina, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti, che resta in carica tre esercizi. Il Revisore dei Conti resta comunque in carica fino all'approvazione del rendiconto economico-finanziario del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto. Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul rendiconto economico-finanziario dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 15 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente statuto comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite al Presidente Onorario Prof. Cesare Glendi che procederà in via irrituale e secondo equità rendendo il suo lodo inappellabile. La sede dell'arbitrato sarà quella dello Studio del Presidente Onorario dell'Associazione, o altra da lui designata.

ART. 16 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, che nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, ad enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

ART. 17 - NORMA TRANSITORIA

Gli organi dell'Associazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.